

N. 00228/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00054/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2021, proposto da Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 24;

contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso l'Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) del provvedimento n. 57/2020 notificato dal Comune di Bolzano avente ad oggetto “accertamento della decadenza della licenza per sala giochi “Innsbruck” con somministrazione di cibi, bevande, bevande alcoliche e superalcoliche a Bolzano (BZ), via Innsbruck n. 33/A, licenza prot. n. 7.1/73.09/267608/16/GT dd. 05.05.2016 ed accertamento della decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT-Videoterminali, nella sala giochi con sede in Bolzano (BZ), via Innsbruck n. 33/A, autorizzazione prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT dd. 26.07.2016” con divieto di proseguire l'attività all'interno della sala;
- 2) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

(Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati dalla società ricorrente)

1. La ricorrente svolge l'attività di distribuzione del gioco pubblico sul territorio del Comune di Bolzano tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Tulp (‘‘AWP’’) ed apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Tulp (‘‘VLT’’).

2. In particolare, all'interno dei locali siti in Bolzano, via Innsbruck n. 33/A , la ricorrente svolge: (i) attività di distribuzione del gioco tramite AWP, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, in forza di debita licenza, rilasciata dalla Provincia di Bolzano in data 5.5.2016, *“a gestire la sala giochi ‘Innsbruck’ con somministrazione di cibi, bevande alcoliche e superalcoliche, a Bolzano (BZ), via Innsbruck 33/A, con orario di apertura 6.00-1.00 e valida sino al 05.05.2021”* (vedasi, in particolare, Licenza Somministrazione e AWP in doc. 2); (ii) attività di distribuzione del gioco tramite VLT, in forza di debita autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Bolzano in data 26.7.2016, *“alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del (TULPS), nella sala giochi con sede in Bolzano, via Innsbruck n. 33/A, con orario di apertura 6.00-1.00”* (vedasi “Licenza VLT” in doc. 3).

3. In data 13.1.2021 la ricorrente riceve un ordine di chiusura, con cui il Comune di Bolzano comunica l'accertamento della decadenza delle due licenze in parola, vietando la prosecuzione delle relative attività.

4. Contro questo provvedimento la ricorrente fa valere i seguenti motivi di ricorso:
4.1. Illegittimità dell'ordine di chiusura per violazione di legge, eccesso di potere, temerarietà della lite. Contraddittorietà dell'operato del Comune resistente.

Per la ricorrente sarebbe arbitraria l'emissione dell'odierno ordine di chiusura, sia con riferimento alla Licenza Somministrazione e AWP, in quanto la relativa legittimità sarebbe stata già delibata dallo stesso TRGA Bolzano in separato giudizio conclusosi con la sentenza n. 200/2020, sia con riferimento alla Licenza VLT, in quanto la relativa legittimità sarebbe tuttora al vaglio di altro giudice di secondo grado.

4.2. Illegittimità dell'ordine di chiusura per violazione del principio dell'affidamento ingenerato nella ricorrente dalla sentenza del TRGA Bolzano n.

200/2020.

4.3. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1 *quater*, della l.p. n. 58/1988, introdotto dalla l.p. n. 10/2016: la mancanza di un elenco analitico dei luoghi sensibili per l'individuazione delle aree vietate determinerebbe *“un'alea di incertezza interpretativa che genera un'incertezza irredimibile”*.

4.4. Effetto espulsivo del distanziometro disciplinato dalle leggi provinciali di Bolzano e quindi incostituzionalità della relativa disciplina con riferimento a plurimi parametri costituzionali. Sollevata questione di incostituzionalità.

4.5. La ricorrente ha chiesto altresì di differire l'esame del merito all'esito del giudizio di revocazione pendente dinanzi il Consiglio di Stato contro la sentenza del medesimo n. 1618/2019, con cui quel Collegio ha ritenuto di rigettare i relativi ricorsi promossi da altri operatori del gioco legale nel territorio altoatesino ed in cui era stata disposta l'ormai nota Consulenza Tecnica d'Ufficio tesa ad accertare la legittimità del distanziometro di Bolzano, oggetto anche del presente giudizio.

5. In data 9 aprile 2021 si è costituito e difeso il Comune di Bolzano, eccependo l'improcedibilità del ricorso, in quanto, essendo l'autorizzazione prot. n. 7.1/73.09/267608/16/GT di data 05.05.2016 venuta in scadenza il 1 giugno 2018, la ricorrente non trarrebbe alcuna utilità dalla definizione del presente contendere.

6. In data 15 aprile 2021 viene emessa l'ordinanza cautelare n. 47/2021, che accoglie parzialmente le istanze cautelari della ricorrente, sospendendo il provvedimento n. 57/2020 limitatamente alla parte in cui accerta la decadenza della licenza per sala giochi “Innsbruck” con somministrazione di cibi, bevande, bevande alcoliche e superalcoliche a Bolzano (BZ), via Innsbruck 33/A, dd. 05.05.2016 prot. n. 7.1/73.09/267608/16/GT.

7. L'udienza di merito, inizialmente fissata per il 12 gennaio 2022, viene più volte rinviata (con i decreti presidenziali nn. 92/2021, 85/2022, 119/2022 e 10/2023) in

attesa della definizione dei ricorsi per la revocazione della sentenza n. 1618/19 del Consiglio di Stato, di portata dirimente per la decisione del presente gravame secondo la stessa ricorrente.

8. Dopo il deposito di memorie, da parte della ricorrente in data 13 aprile 2023, ove si censura anche la mancata concessione della proroga *ex lege* ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18 2020 (che, nel testo vigente dal 4 dicembre 2020, ha disposto che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*) e da parte del Comune di Bolzano in data 16 maggio 2023, che eccepisce l'inammissibilità del motivo nuovo sollevato con memoria dd. 13 aprile 2023 e chiarisce l'inapplicabilità di tale regime di proroga, la causa è trattenuta in decisione all'udienza del 7 giugno 2023.

DIRITTO

9. Il ricorso è infondato e, pertanto, si può prescindere dall'esame dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente Comune.

10. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che l'amministrazione comunale non avrebbe rispettato i vincoli conformativi nascenti dall'esecutività e dal giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 200/2020, che ha annullato soltanto l'autorizzazione prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT dd. 26.07.2016, riguardante la raccolta di gioco con apparecchi VLT-Videoterminali nella sala giochi "Innsbruck" a Bolzano (BZ), via Innsbruck 33/A, e non pure la licenza per sala giochi "Innsbruck" con somministrazione di cibi, bevande, bevande alcoliche e superalcoliche a Bolzano (BZ), via Innsbruck 33/A, licenza prot. n.

7.1/73.09/267608/16/GT dd. 05.05.2016.

10.1. Il motivo di ricorso è infondato. Osserva il Collegio che quei vincoli non si potevano estendere alle successive determinazioni comunali sulle medesime licenze in forza della disciplina provinciale sul gioco d'azzardo intervenuta successivamente ai fatti di causa coperti dall'esecutività e dal giudicato della sentenza n. 200/2020. I provvedimenti comunali oggi impugnati si fondano, infatti, sul comma 1 *bis*, secondo periodo, dell'art. 5 *bis*, della Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, ove si prevede che *“La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi”*; norma che ha avuto esecuzione con la delibera della Giunta provinciale 29 maggio 2018, n. 505, recante *“Determinazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle leggi provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 ‘luoghi sensibili’”*. Tale delibera ha individuato espressamente come *“luoghi sensibili”* sia il Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon, che la Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar, entrambi ubicati in via Innsbruck n. 29, pacificamente entro i 300 m di raggio previsti dal distanziometro provinciale, ed ha determinato la doverosa nuova azione amministrativa provinciale sulla vigilanza sulle sale giochi, che ha riguardato anche il provvedimento qui impugnato.

10.2. Non è inoltre ravvisabile neppure una violazione del principio del *“ne bis in idem”*. Nel provvedimento impugnato l'Amministrazione dà semplicemente atto che l'autorizzazione prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT d.d. 26.07.2016 per la raccolta di gioco con gli apparecchi VLT-Videoterminali è già stata annullata giudizialmente (*“dato atto che l'autorizzazione in oggetto è già stata annullata con la sentenza del T.R.G.A. n. 200/2020 resa nel contenzioso sub R.G. 299/2016, la cui esecutività è stata confermata con ordinanza del Consiglio di Stato n. 6125/2020, pubblicata il*

19.10.2020”).

11. Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato: la tutela dell'affidamento non è di ostacolo allo *ius superveniens*, che deve essere applicato anche ai rapporti amministrativa di durata, salva restando la disciplina indenizzatoria di cui all'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/1990, qualora, in seguito alla ad esso conseguente revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, vi siano dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati dal provvedimento revocato.

11.1. Ad ogni buon conto non v'è stato nel caso concreto alcun legittimo affidamento.

La legge provinciale n. 10/2016, entrata in vigore il 1° giugno 2016, ha ampliato, con introduzione dell'art. 5 *bis*, comma 1 *bis*, i siti sensibili previsti all'art. 5 *bis*, comma 1, della L.P. 13/1992, in presenza dei quali sono vietate, per ragioni di tutela delle fasce deboli della popolazione dal rischio della c.d. ludopatia, sale giochi nel raggio di 300 metri, prevedendo: “*Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza*”. Con la norma transitoria di cui all'art. 20, comma 4, L.P. n. 10/2016, veniva inoltre disposto che “*a causa dell'ampliamento dei luoghi sensibili di cui all'art. 5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge*”; facendo, quindi, coincidere il riferimento normativo con la data del 1° giugno 2018. Emerge, pertanto, chiaramente che l'autorizzazione VLT emessa in data 26.7.2016 non avrebbe potuto essere rilasciata, in quanto in tale data era già operativo il divieto normativo di cui al citato art. 5 *bis*, comma 1 *bis*, della L.P. 13/92, visto che la “sala dedicata” sita in Bolzano via Innsbruck 33/A è situata

entro il raggio di 300 metri dal Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon e dalla Comunità Comprensoriale di Salto Sciliar. Il Collegio non vede perciò argomenti, né di diritto, né di fatto, a favore della sussistenza dell'invocata buona fede in capo alla società ricorrente.

12. Inammissibile, oltre che infondato, è il terzo motivo di ricorso.

12.1. La ricorrente contesta che il Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon e la Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar, entrambi ubicati in via Innsbruck n. 29, centri di aggregazione ubicati pacificamente entro i 300 m di raggio previsti dal distanziometro provinciale, siano qualificabili quali “*luoghi sensibili*” ai sensi della citata disciplina provinciale sulla lotta alla ludopatia, benché individuati espressamente come tali con la delibera 29 maggio 2018, n. 505, della Giunta provinciale.

12.2. Orbene, dal momento che tale individuazione si ricava immediatamente e direttamente dalla deliberazione in ultimo citata, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'annullamento della medesima unitamente all'atto applicativo, costituito dalla determinazione comunale qui impugnata. Il presente motivo di ricorso è pertanto inammissibile, oltre che infondato come di seguito esposto.

12.3. Infatti, la natura di “*luogo sensibile*” per uno dei siti in parola è già stata accertata dalla sentenza di questo Tribunale n. 200/2020, con riferimento alla Comunità comprensoriale. A questo accertamento va ad aggiungersi la nota, datata 14 febbraio 2018, sottoscritta dal Presidente della Comunità medesima, che descrive nel dettaglio tutte le attività svolte nella sede di via Innsbruck n. 29 con persone bisognose di assistenza socio-assistenziale e sanitaria (doc. 5 del Comune). Dalla nota, infatti, emerge, in particolare, che presso il Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon vengono erogati i servizi di assistenza sociale e finanziaria, quali l'inserimento nella vita sociale tramite reddito minimo sociale, l'erogazione di

contributi per l'affitto e spese accessorie, l'assistenza di base socio-pedagogica per minori e adulti, servizi di sostegno dell'integrazione sociale di persone a rischio, tra cui persone con problemi psichici, problemi di dipendenza e persone disabili e che alla sede in via Innsbruck hanno accesso persone che si trovano in situazioni particolari, tra cui anche persone che sono sensibili verso tematiche di dipendenza e di ludopatia, bisognose di tutela preventiva. Ebbene, questa nota non è stata contestata dalla ricorrente, con i conseguente effetti in tema di prova fissati all'art. 64, comma 2, c.p.a..

12.4. Per quanto poi concerne la censura sulla mancanza di un elenco analitico di luoghi sensibili fornito dalle amministrazioni provinciali e comunali di cui all'asserita argomentazione della CTU del Prof. Pozzi (resa nei procedimenti riuniti di appello conclusi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1619/2018, alla quale si riferiscono i giudizi di revocazione dinanzi al Consiglio di Stato R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019, tutti dichiarati inammissibili con sentenze n. 10326/2022, 10324/2022, 10323/2022, 1032/2022 sez. VI, pubblicate il 23.11.2022), il Collegio rileva l'infondatezza di tale censura, in quanto, come illustrato nella stessa sentenza n. 1618/2019, il cui contenuto viene pienamente condiviso dal Collegio, *“l'individuazione, ad opera del legislatore provinciale, dei c.d. siti sensibili non poteva che essere effettuata per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza, immanente al carattere generale e astratto proprio degli atti normativi..(..), la disciplina legislativa all'esame (art. 5-bis l. prov. n. 13/1992), attraverso la chiara e univoca individuazione della destinazione funzionale dei siti sensibili (istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, nonché le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza, contemplate dal comma 1-bis inserito nel*

citato art. 5-bis dalla l. prov. 24 maggio 2016, n. 10, è munita di un sufficiente grado di determinatezza onde escludere una restrizione dell'attività d'impresa rimessa all'arbitrio dell'amministrazione”.

13. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso riguardante la pretesa incostituzionalità della disciplina provinciale che regola la vicenda amministrativa in esame (art. 5 bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13) e la conseguente sollevata eccezione di incostituzionalità della stessa per violazione degli artt. 3, 41, 117, comma 2, lettere e), h) e m), e 118 della Costituzione.

13.1. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1618/2019, rimasta intatta all'esito dei tanto attesi relativi giudizi revocatori che hanno determinato i numerosi rinvii dell'odierno ricorso, ha inequivocabilmente escluso che il distanziometro provinciale provochi l'effetto espulsivo lamentato dalla ricorrente in questo motivo di ricorso. Ha così statuito il massimo organo della giustizia amministrativa: *“Ebbene, alla luce delle risultanze delle due relazioni del consulente tecnico d'ufficio – redatte a conclusione delle operazioni peritali nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e involgenti la necessità di una ricognizione dei vari territori comunali di ubicazione delle sale giochi delle parti ricorrenti – deve essere escluso che si sia verificato l'effetto espulsivo lamentato dalle parti ricorrenti.”. ... “Deve, conclusivamente, escludersi che la censurata disciplina legislativa determini un'interdizione assoluta del diritto all'esercizio dell'attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione.”.*

13.2. Quanto, poi, alla manifesta incostituzionalità della disciplina provinciale in contestazione per ragioni competenziali, la stessa sentenza del Consiglio di Stato ha così affermato: *“Come correttamente rilevato dal T.r.g.a. nelle appellate sentenze, la Corte*

costituzionale ha, con ciò, escluso che le disposizioni in questione rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico, sostanzialmente riconducendole alle materie sociali della tutela dei minori e a quella della tutela del territorio, nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 8, numeri 25) e 5), d.P.R. n. 670/1972, di approvazione dello statuto speciale. La Corte costituzionale, anche con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, ha affermato la legittimità costituzionale delle previsioni normative regionali in materia di distanze delle sale giochi dai c.d. siti sensibili, in particolare dichiarando, con la sentenza n. 108/2017, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)», sollevate dal T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera b), e terzo, della Costituzione. Con tale pronuncia, la Corte ha ribadito che il legislatore regionale con la censurata disposizione persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, muovendosi la norma regionale su un piano distinto da quella del TULPS, in quanto essa non mira a contrastare i fenomeni criminosi e le turbative dell'ordine pubblico collegati al mondo del gioco e delle scommesse, ma si preoccupa, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, segnatamente in termini di prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo. La Corte ha, in tale contesto, anche escluso il contrasto della disposizione regionale con la norma interposta di cui all'art. 7, comma 10, d.-l. n. 158/2012, ricavandosi dalla citata norma statale soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia fondati sul rispetto di distanze minime dai luoghi c.d. sensibili, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. Tale impostazione è, peraltro,

rimasta confermata anche da successivi interventi dello stesso legislatore statale, quali l'art. 14 l. n. 23/2014, che ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, l'art. 1, comma 936, l. n. 208/2015 che ha previsto che entro il 30 aprile 2016 vengano definite, in sede di Conferenza unificata, «le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età», nonché, da ultimo, il d.-l. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018, laddove è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite di denaro e di gioco d'azzardo, in linea con la ratio legis della previsione di un distanziometro, quale quella in esame, diretta alla protezione di categorie 'deboli' e alla prevenzione di possibili dipendenze patologiche da gioco.”.

13.3. Infine, è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 27 del 2019, che ha riepilogato lo stato della normativa di settore, evidenziando ancora una volta la legittimità delle discipline regionali e provinciali già esistenti in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione; legittimità confermata espressamente anche nel verbale della Conferenza unificata Stato-Regioni del 7 settembre 2017, per il quale: *“quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni tese ad individuare luoghi sensibili, prevedendo distanze minime dagli stessi, oscillanti fra i 300 e i 500 metri, per l'ubicazione di sale da gioco e scommesse, e macchinette da gioco. L'elencazione dei luoghi è piuttosto varia, ma comprende sempre gli istituti scolastici, i luoghi di culto, gli impianti sportivi e le strutture sanitarie e per categorie protette, con talune specificità, come gli istituti di credito e gli sportelli bancomat, gli uffici postali, gli esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi e d'oro usati (Regione Marche e Regione Piemonte), le stazioni ferroviarie (Regione Piemonte), i terminali bus (Regione Molise), i circoli pensionati e anziani (Provincia autonoma di Trento). Sovente, inoltre, si attribuisce la facoltà d'individuare*

ulteriori luoghi sensibili ai Comune, che sono intervenuti di frequente sul punto, in taluni casi contemplando le caserme militari (è il caso, ad esempio, del Comune di Venezia, che così dispone all'art. 6 della deliberazione del Consiglio comunale 10 novembre 2016, n. 50, recante <Regolamento comunale in materia di giochi>). Tali interventi normativi hanno dato origine a un cospicuo contenzioso, riguardo al quale i giudici amministrativi hanno sottolineato l'estraneità di disposizioni siffatte all'ordine pubblico e alla sicurezza e la loro attinenza, invece, alla prevenzione della ludopatia. La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha sottolineato la legittimità delle norme regionali e comunali anche in assenza della pianificazione prevista dall'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, nonché la natura non tassativa dell'elencazione dei luoghi sensibili ivi prevista (tra le tante, possono segnalarsi Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4861; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 20 ottobre 2015, n. 4794; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 ottobre 2014, n. 5251; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 11 settembre 2013, n. 4498). In seguito, con la sentenza n. 108 del 2017 questa Corte ha nuovamente sottolineato le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della <tutela della salute>, così come presupposto, d'altronde, dallo stesso art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Inoltre, la pianificazione prevista dalla legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria per l'intervento delle Regioni, poiché la mancanza del decreto attuativo di tale pianificazione non può avere l'effetto di penalizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. I più recenti interventi regolatori confermano tale assetto. In particolare, in data 7 settembre 2017 è stata siglata in Conferenza unificata l'intesa prevista dall'art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)>, volta alla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché dei criteri per la loro

distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.

L'intesa fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive. Sebbene tuttora non recepita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010), che all'art. 1, comma 1049, stabilisce che le regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa. 6.2 – Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo distanze dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito.”

14. Anche la doglianza sollevata per la prima volta con la memoria dd. 13 aprile 2023, oltre che inammissibile, è comunque infondata.

14.1. Questa censura, riguardante la mancata applicazione dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, costituisce un nuovo motivo di ricorso, non essendo mai stata sollevata in precedenza dalla ricorrente, ancorché l'atto introduttivo fosse successivo all'entrata in vigore della citata disposizione normativa. Essa va pertanto dichiarata inammissibile.

14.2. L'art. 103 del D.L. n. 18/2020, invocato dalla ricorrente, non è in ogni caso pertinente, poiché disciplina il rinnovo delle concessioni in relazione alla data di scadenza delle stesse, e non con riferimento alla data di notifica dei provvedimenti di decadenza emessi dalle competenti amministrazioni. Infatti, il riferimento contenuto all'art. 103 è alle concessioni “*in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data*

della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, mentre la decadenza dell’autorizzazione prot. N. 7.1/73.09/267608/16/GT di data 05.05.2016 è anteriore al 31 gennaio 2020.

15. Conclusivamente, le considerazioni svolte conducono il Collegio ad affermare l’infondatezza di tutte le censure di illegittimità prospettate dalla ricorrente, così come delle questioni di incostituzionalità sollevate.

Ne discende la legittimità del provvedimento comunale impugnato.

16. All’infondatezza del ricorso fa seguito la condanna alle spese di lite, nella misura liquidata nel dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bolzano le spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila,00), oltre agli accessori di legge.

Nulla per le spese alle parti non costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Edith Engl, Consigliere

Michele Menestrina, Consigliere

Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Cavallar

IL PRESIDENTE
Lorenza Pantozzi Lerjefors

